



CITTÀ DI TORINO

PROPOSTA DI MOZIONE

OGGETTO: "APPLICAZIONE DEI REFERENDUM SULL'ACQUA PUBBLICA: NO ALLA TARIFFA TRANSITORIA DELL'AEEG" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 18 APRILE 2013.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- la Corte Costituzionale ha motivato l'ammissibilità dei Referendum del 12 e 13 giugno 2011 valutando con sentenza (n. 26 del 26 gennaio 2011) che, nel caso di annullamento del comma relativo alla "adeguata remunerazione del capitale investito", stabilita in maniera forfettaria pari al 7%, la legislazione residua sarebbe stata immediatamente applicabile e rispettosa delle Direttive comunitarie in fatto di copertura di tutti i costi del servizio idrico;
- successivamente, il Parere del Consiglio di Stato (sez. II n. 267/2013 del 25 gennaio 2013) ha riaffermato quanto già il Capo dello Stato aveva promulgato, ovvero che a partire dal 18 luglio 2011 (D.P.R. n. 116) nelle tariffe dell'acqua non dovesse essere più conteggiata la rendita abrogata con i Referendum;
- la legislazione di derivazione europea (Direttiva 2000/60/CE), impone il rispetto del principio che tutti i costi del servizio idrico, compresi gli interessi passivi sui capitali presi in prestito per investimenti nel settore, siano a carico dei beneficiari del servizio stesso, ma non prevede che siano garantiti ai gestori rendite di posizione od altri profitti;

VISTO

il Ricorso presentato al T.A.R. della Lombardia dal Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua e da Federconsumatori contro quanto ha deciso la suddetta Agenzia con la deliberazione n. 585 del 28 dicembre 2012, che fissa i criteri per la tariffa transitoria del servizio idrico, valida fino a tutto il 2013;

CONSIDERATO CHE

- nonostante la volontà chiaramente espressa dai cittadini ed i numerosi atti già approvati dal Consiglio Comunale, di fatto il risultato referendario in materia di revisione dei criteri di formazione della tariffa rimane tuttora inapplicato, e che la deliberazione dell'Agenzia non va nella direzione di una piena e sostanziale applicazione di tale risultato;

- non si possono confondere, come ha fatto la suddetta Agenzia, i costi realmente sostenuti dai gestori del Servizio, documentati con fatture e posti a bilancio consultivo, con costi presunti, ipotetici, calcolati ad arte e mai sostenuti;
- conteggiare tra i costi finanziari spese non sostenute serve solo a reintrodurre una rendita monopolista ai soggetti privati, che i Referendum hanno voluto escludere;
- la suddetta Sentenza della Corte Costituzionale ha chiaramente spiegato, ritenendolo legittimo ed ammissibile, che i Referendum proposti dal Forum dell'Acqua miravano a "rendere estraneo alle logiche del profitto il governo e la gestione dell'acqua";
- i soggetti che si sono candidati a gestori del servizio non possono pretendere di coprire le loro eventuali inefficienze con forme di garanzia incluse nella tariffa per proteggerli dai rischi d'impresa;
- i gestori del servizio non possono pretendere un saggio d'interesse stabilito a priori dall'Agenzia, e superiore agli interessi sui mutui bancari od ai tassi agevolati per i finanziamenti dello Stato, perché in tal modo otterrebbero una rendita illegittima;
- i gestori del Servizio non possono pretendere, come invece l'Agenzia vorrebbe, di includere tra i costi anche le quote di ammortamento di investimenti realizzati con contributi a fondo perduto elargiti dallo Stato o da Enti vari, perché otterrebbero un'altra rendita;
- è illegittima la costituzione di un fondo da affidare ai gestori per destinarlo agli investimenti futuri, perché con la tariffa si devono coprire (articolo 154 del D.Lgs. 152/2006) solo ed esclusivamente le spese sostenute;
- è illegittima l'applicazione retroattiva della deliberazione, che pur essendo adottata nel dicembre 2012 pretende di valere anche per i mesi precedenti, portando i cittadini a pagare per consumi già effettuati sulla base di tariffe precedentemente pattuite ed effettivamente ed immediatamente modificate dal Referendum, in dispregio del principio che il prezzo di un servizio non può essere applicato retroattivamente a scelte di consumo già effettuate;
- per tutti questi motivi è naturale esprimere contrarietà alla deliberazione n. 585 del 28 dicembre 2012 della Agenzia dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua;

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta a:

- 1) prendere posizione contraria alla deliberazione n. 585 del 28 dicembre 2012 della Agenzia dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua, per le sopraelencate violazioni della legalità contenute nella stessa;
- 2) denunciare al Prefetto, e nelle altre sedi idonee, l'omissione dell'onere di vigilanza da parte dei Governi Italiani a danno dei cittadini ed a favore dei gestori del Servizio Idrico, in dispregio del risultato dei Referendum del giugno 2011;

- 3) prendere posizione contraria al nuovo metodo tariffario deliberato dall'AEEG, in tutte le sedi in cui il Comune è chiamato a formulare pareri e decisioni in merito al Servizio Idrico, in particolare nelle Conferenze dei Sindaci, nell'Assemblea dell'ATO3 e nell'assemblea dei Comuni soci SMAT.

F.to: Vittorio Bertola
Chiara Appendino